SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 908)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1969

Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso Enti, Comandi ed Organismi internazionali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 luglio 1961, n. 642, concernente il trattamento economico del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, all'articolo 10, nel considerare la posizione del personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi, fuori dei casi di destinazione presso delegazioni o rappresentanze militari, ovvero presso enti, comandi o organismi internazionali, ha consentito il rimborso al personale stesso delle spese di imballaggio, trasporto, presa e resa a domicilio di un bagaglio adeguato alle particolari circostanze.

Non ha, invece, previsto, ai fini del rimborso delle spese relative, l'eventualità che, prolungandosi la missione, i dipendenti stessi si facciano raggiungere nella località estera dai propri familiari.

Tale eventualità, all'epoca non presumibile, si è negli ultimi tempi alcune volte verificata, nè l'Amministrazione ritiene di dover contrastare il naturale desiderio degli interessati, considerato l'obiettivo disagio che una lunga separazione dalla famiglia determina, il vantaggio anche agli effetti del rendimento del ricostituirsi del nucleo familiare nella località di servizio e stante la crescente difficoltà di reperire elementi volontari per missioni che si presentano in genere molto impegnative.

Si è, quindi, ravvisata l'esigenza di concedere ai ripetuti dipendenti, almeno quando la missione all'estero si protragga per più di 15 mesi, il rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio per ogni persona nella quantità ammessa per il capo famiglia, integrando con una disposizione in tal senso l'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, all'inizio richiamato.

A tali intendimenti risponde l'unito disegno di legge, con il quale si coglie anche l'occasione per eliminare un'inesattezza risultata nella norma attuale dal fatto che nel testo pubblicato nella raccolta ufficiale l'articolo 9, cui essa si collega, è stato distinto in tre comma e non in due come nella formulazione originaria.

LEGISLATURA V -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce, pertanto, l'intero articolo 10 della citata legge n. 642.

L'articolo 2 indica i mezzi di copertura dell'onere derivante dal provvedimento, che può valutarsi in lire 7 milioni annue.

Alla copertura della quota a carico della gestione 1969 che, in relazione alla presumibile data di entrata in vigore della legge, può essere valutata in lire 1 milione, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del

capitolo n. 3015 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

All'onere di lire 7 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando in concreto parte dello stanziamento accantonato per provvedimenti legislativi diversi interessanti il Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:

« Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma del precedente articolo 9.

Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1969 in lire 1 milione, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 3015 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere di lire 7 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.